



REGOLAMENTO

DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Giugno 2021

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri ed i mezzi del Comitato Controllo e Rischi di Bastogi S.p.A. (di seguito il "Comitato").

Articolo 1.

COSTITUZIONE E PRESIDENZA

- 1.1 Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ("CdA") in ottemperanza a quanto disposto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina").
- 1.2 Il Comitato è composto da almeno tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti. Qualora nel CdA non vi siano almeno tre amministratori indipendenti, il Comitato potrà essere costituito con la presenza di un solo amministratore indipendente. In tal caso il Presidente del Comitato è l'amministratore indipendente.
- 1.3 I componenti del Comitato hanno competenze appropriate ed idonee allo svolgimento dei compiti che sono chiamati ad espletare.
- 1.4 Il Presidente è eletto dal Comitato in occasione della prima riunione successiva alla nomina, qualora non sia stato nominato dal CdA. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del CdA, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al CdA.
- 1.5 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle indicazioni di cui a quanto precede.
- 1.6 La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del CdA che lo ha nominato, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato. Nel corso del mandato, il CdA può variare la composizione del Comitato.

Articolo 2.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

- 2.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, su convocazione del Presidente ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due suoi componenti per la discussione di uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo.
- 2.2 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.3 Il Comitato si riunisce presso la sede della Società o in altra sede anche al di fuori del territorio nazionale o con mezzi di comunicazione a distanza indicati nell'avviso di convocazione e può decidere di avvalersi dell'operato di un segretario.
- 2.4 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare è predisposto ed inviato dal Presidente, o, su incarico di quest'ultimo, dal Segretario, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato delegato dal Presidente - con preavviso di almeno 72 ore - a mezzo e-mail o telefax al recapito indicato da ciascun destinatario. Nel caso di urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, la partecipazione totalitaria dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente Regolamento. Copia dell'avviso è inviata al Presidente del CdA, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Collegio Sindacale al fine di consentire la loro partecipazione all'adunanza.
- 2.5 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 2.6 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante tele conferenza e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
- 2.7 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma anticipata ai componenti a mezzo e-mail ai recapiti indicati dai componenti del Comitato.

- 2.8 Il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato partecipa alle riunioni del Comitato. Possono partecipare anche gli altri sindaci.
- 2.9 Su invito del Presidente, ai lavori del Comitato partecipano altresì, ove nominati, l'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, il Responsabile della funzione di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, il Responsabile della funzione di Compliance e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate nonché altri soggetti, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di competenza.
- 2.10 Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui almeno uno indipendente.
- 2.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti purché risulti il voto favorevole del componente indipendente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 2.12 Le deliberazioni del Comitato risultano da specifici verbali che vengono annotati in apposito libro e firmati da tutti i componenti e dal segretario, ove nominato.

Articolo 3.

FUNZIONI E COMPITI

- 3.1 Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni del CdA relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società e all'approvazione delle relazioni periodiche finanziarie e non finanziarie.

In tale ambito, il Comitato svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice di Autodisciplina.

- 3.2 In particolare il Comitato fornisce il proprio supporto al CdA nelle seguenti attività:

- a) definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della società e valutazione, con cadenza almeno annuale,

dell'adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

- b) nomina e revoca del responsabile della funzione di internal audit, definizione della remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, di modo che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti;
- c) approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentito l'organo di controllo e il chief executive officer;
- d) valutazione dell'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali di controllo, verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse;
- e) attribuzione all'organo di controllo o a un organismo appositamente costituito le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001. Nel caso l'organismo non coincida con l'organo di controllo, l'organo di amministrazione valuta l'opportunità di nominare all'interno dell'organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell'organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- f) valutazione, sentito l'organo di controllo, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;
- g) descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le best practice nazionali e internazionali di riferimento, espressione della valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso ed illustrazione delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza di cui alla precedente lettera e).

3.3 Il Comitato, nel coadiuvare l'organo di amministrazione, svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e l'organo di controllo, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;
- c) esamina il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;
- e) esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit;
- f) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;
- g) può affidare alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente dell'organo di controllo;
- h) riferisce all'organo di amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

3.4 Il Comitato Controllo e Rischi svolge infine le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche e integrazioni ("Procedura Parti Correlate"), ed esercita i relativi poteri, eventualmente anche a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati in conformità a quanto previsto dalla Procedura.

Articolo 4.

POTERI

4.1 Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso conferiti, il Comitato può avvalersi dell'ausilio dei dipendenti interni nonché, a spese della Società, di professionisti esterni, purché siano adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza e non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

4.2 Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 3, il Comitato può:

- accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- esaminare e discutere con il management ed il Responsabile della funzione di Controllo Interno e Gestione dei Rischi i rinvenimenti più significativi, le motivazioni fornite e le eventuali difficoltà incontrate nel corso della sua attività;
- riunirsi con il management per esaminare i principali rischi aziendali identificati e le misure adottate dal management per prevenire, monitorare e controllare tali rischi.

4.3 Il Comitato monitora costantemente il grado di adesione della Società alle disposizioni regolamentari adottate dalla Società e dalle società controllate, formulando proposte e suggerimenti al CdA.

4.4 La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei propri compiti.

Articolo 5.

CONDOTTA ETICA

5.1 I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio, e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.